

1. Rimborso spese di istruzione dei figli tramite welfare aziendale

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che i rimborsi welfare per le spese di istruzione dei figli restano **esenti da tasse e contributi** anche se il pagamento della scuola, mensa, libri o altre spese agevolabili è stato effettuato materialmente dal coniuge del dipendente e non dal dipendente stesso.

Condizioni:

- la spesa deve riguardare i familiari previsti dall'art. 12 del TUIR;
- deve essere adeguatamente documentata;
- la stessa spesa non può essere utilizzata sia per il rimborso welfare sia per ottenere altre agevolazioni fiscali (detrazioni o deduzioni).

2. Rimborso rette RSA per genitori anziani o non autosufficienti

L'Agenzia delle Entrate ha confermato che le spese per il ricovero in RSA di un genitore possono essere rimborsate tramite welfare aziendale **senza tassazione**, anche se il genitore non convive con il lavoratore.

Punti principali:

- non è più richiesta la convivenza con il genitore per usufruire del beneficio;
- il rimborso delle rette RSA non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente;
- la norma si applica retroattivamente anche alle spese sostenute nel 2025, evitando qualsiasi ricalcolo fiscale.

In sintesi

Le due risposte ampliano e confermano la possibilità di utilizzare il **credito welfare aziendale in modo fiscalmente agevolato**:

- per le **spese di istruzione dei figli**, indipendentemente da chi abbia effettuato il pagamento;
- per le **rette RSA dei genitori anziani o non autosufficienti**, anche in assenza di convivenza.



Con [la risposta n. 159/2026 dell'Agenzia delle Entrate](#) l'Amministrazione finanziaria ha chiarito che il regime di non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente previsto dall'articolo 51 del TUIR per le spese di istruzione sostenute nell'interesse dei figli può trovare applicazione **anche quando il pagamento sia stato materialmente effettuato dal coniuge del dipendente**.

Il quesito posto all'Amministrazione finanziaria riguardava uno dei presupposti applicativi dell'agevolazione: se, ai fini della non imponibilità, sia necessario che il pagamento della spesa di istruzione sia stato materialmente sostenuto dal dipendente, oppure se il beneficio possa essere riconosciuto anche quando l'esborso sia stato effettuato da un altro componente della famiglia.

A chiederlo è stato un dipendente titolare di un credito welfare, intenzionato a richiedere il rimborso di spese di istruzione sostenute nell'interesse dei propri figli.

Le spese risultavano regolarmente documentate e riconducibili alle finalità agevolate previste dall'articolo 51, comma 2, lettera f-bis), del TUIR, ma erano state pagate non dal dipendente, bensì dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato, mediante un conto corrente a lui esclusivamente intestato.

Il dubbio interpretativo sottoposto all'Agenzia riguardava dunque la possibilità di includere tra i rimborsi non imponibili anche quelli relativi a spese materialmente pagate da un familiare diverso dal titolare del credito welfare, quando la prestazione sia fruita da uno dei familiari indicati dall'articolo 12 del TUIR.

Nella propria istanza, il contribuente osservava come la disposizione richieda che il beneficio sia riconducibile al rapporto di lavoro e sia destinato alla fruizione da parte dei familiari indicati dall'articolo 12 del TUIR, senza tuttavia subordinare la non imponibilità all'identità del soggetto che ha materialmente effettuato il pagamento.

Rimborso delle spese di istruzione, non rileva chi ha materialmente effettuato il pagamento
L'Agenzia delle Entrate ha accolto l'impostazione prospettata, richiamando la prassi precedente in materia.

In particolare, è stato ricordato come la [circolare n. 28/E del 2016](#) abbia già ammesso che il datore di lavoro possa erogare i servizi di educazione e istruzione anche attraverso somme di denaro corrisposte a titolo di rimborso di spese già sostenute.

La [risoluzione n. 55/E del 2020](#) ha inoltre precisato che, ai fini della non imponibilità, la documentazione giustificativa deve consentire di individuare il soggetto che ha fruito del servizio e la tipologia della prestazione erogata, a prescindere dal fatto che il documento di spesa sia intestato al dipendente oppure al familiare beneficiario.

Lo stesso documento ha altresì chiarito che, non essendo prevista una specifica modalità di pagamento, la non imponibilità può essere riconosciuta anche quando le modalità utilizzate non consentano di ricondurre direttamente la spesa al dipendente.

Sulla base di questi principi, l'Agenzia conclude che **non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente le somme rimborsate a titolo di spese di istruzione sostenute nell'interesse dei familiari indicati nell'articolo 12 del TUIR, anche quando il pagamento sia stato effettuato dal coniuge del dipendente.**

Resta naturalmente necessario che siano rispettati gli ulteriori requisiti previsti dalla disciplina e che la documentazione acquisita consenta di verificare il familiare che ha fruito del servizio e la tipologia della prestazione.

Viene inoltre ribadito un limite di sistema: la medesima spesa non può essere utilizzata per ottenere contemporaneamente il rimborso in regime di non imponibilità e un'altra agevolazione fiscale. Il beneficio non può quindi essere duplicato attraverso ulteriori richieste di rimborso o mediante deduzioni o detrazioni riferite allo stesso onere, poiché la fruizione di queste ultime presuppone che la relativa spesa sia rimasta effettivamente a carico del contribuente.

A tal fine, il datore di lavoro dovrà acquisire una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con cui il dipendente attesti che le medesime spese non sono state e non saranno oggetto di richiesta di rimborso, totale o parziale, presso altri soggetti. Il dipendente dovrà conservare la dichiarazione e la documentazione di spesa ai fini di eventuali controlli da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Comunicazione First Cisl Milano Metropoli



L'Agenzia delle Entrate con la risposta n.163/2026 è intervenuta sulla **possibilità di utilizzare il welfare aziendale per il rimborso delle spese di ricovero in RSA (Residenza Sanitaria Assistenziale) dei propri genitori anziani o non autosufficienti.**

Per comprendere meglio la risposta dell'AdE è necessario ricostruire gli ultimi interventi normativi sul tema.

Come noto, attraverso i piani di welfare aziendale previsti dal TUIR (articolo 51, comma 2, lettera f-ter), le aziende possono erogare o rimborsare somme per i servizi di assistenza dedicati ai familiari anziani o non autosufficienti.

Tuttavia, una riforma approvata a fine 2025 (***D.Lgs. n. 192/2025***) aveva introdotto il **requisito della convivenza** per gli "altri familiari" (categoria in cui rientrano i genitori). Questo intervento rischiava di bloccare la detassazione dei rimborsi per i genitori stabilmente ospiti presso una RSA che, proprio per questo motivo, non risultano formalmente conviventi con il lavoratore.

Per superare le criticità emersa e non penalizzare le famiglie, il legislatore è nuovamente intervenuto con il ***D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148.***

La nuova norma ha modificato l'articolo 12, comma 4-ter del TUIR, **eliminando il vincolo della convivenza** per le agevolazioni (come il welfare aziendale) che richiamano genericamente i familiari indicati dalla legge, senza esigere che siano espressamente "a carico".

Rispondendo all'interpello di un dipendente che chiedeva se potesse rimborsare con il welfare le spese sostenute nel 2025 per la madre ricoverata in RSA, l'Agenzia delle Entrate ha confermato che:

- **Esenzione fiscale garantita:** Il rimborso delle rette della RSA sostenuto in favore del genitore non convivente **non concorre a formare il reddito da lavoro dipendente**. Di conseguenza, su queste somme non si pagano né imposte (IRPEF) né contributi.
- **Efficacia retroattiva dal 2025:** Le correzioni normative si applicano **già a partire dal periodo d'imposta 2025**. I rimborsi richiesti o spettanti relativi alle spese 2025 conservano quindi il regime di totale defiscalizzazione.
- **Nessun obbligo di residenza comune:** Non serve che il familiare anziano o non autosufficiente conviva con il lavoratore per accedere al beneficio welfare.

Pertanto:

- **Garanzia per le spese sostenute nel 2025:** Chi ha inserito nel piano welfare 2025 le ricevute della RSA per il proprio genitore non rischia alcun ricalcolo fiscale o tassazione a posteriori.
- **Gestione delle pratiche più semplice:** Il provider del welfare aziendale non potrà richiedere la dimostrazione della convivenza anagrafica per approvare il rimborso delle spese per l'assistenza al genitore in RSA.
- **Pieno valore al credito welfare:** L'importo destinato alla copertura delle rette resta esentasse al 100%.

Comunicazione First Cisl Milano Metropoli